

Codice A1604A

D.D. 11 dicembre 2018, n. 466

Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell’area di salvaguardia del nuovo pozzo denominato “Drago”, ubicato nel Comune di Lessona (BI), a servizio dell’acquedotto del medesimo comune e gestito dalla Società Cordar Biella Servizi S.p.A. (identificativo pozzo CBI299).

La Società Cordar Biella Servizi S.p.A. – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Lessona (BI) – con nota in data 26 gennaio 2016, ha trasmesso alla Provincia di Biella domanda per ottenere l’autorizzazione alla ricerca e contestuale concessione di derivazione di acque sotterranee ad uso potabile ai sensi dell’articolo 17 del regolamento regionale 10/R/2003 e ss.mm.ii. mediante la trivellazione di un pozzo in falda profonda, ubicato nel medesimo Comune di Lessona – dati catastali di ubicazione dell’opera: Foglio di mappa n. 18, particella catastale: n. 168 – in misura di 5 l/s massimi e 4,75 l/s medi, per complessivi 150.000 metri cubi annui. Tuttavia, in relazione al progetto esecutivo delle opere accessorie recentemente rivisto ed alla potenzialità della pompa installata nel pozzo, la definizione dell’area di salvaguardia si è basata su una portata massima di 7,8 l/s, valore individuato nel corso delle prove di portata ed al quale è necessario riferirsi per il corretto funzionamento della pompa installata.

I pareri preventivi in ordine alla localizzazione dell’opera di presa dell’Azienda Sanitaria Locale, dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale competenti per territorio e del Comune nel cui territorio ricade l’area di salvaguardia – secondo quanto previsto all’articolo 17 e nell’Allegato D del medesimo regolamento regionale 10/R/2003 – sono stati espressi nell’ambito dell’istruttoria di concessione di derivazione d’acqua in capo alla Provincia di Biella, non contengono specifiche prescrizioni e non risultano ostativi al rilascio della stessa concessione.

A seguito della valutazione di ammissibilità dell’istanza, la Provincia di Biella, con determinazione dirigenziale n. 506 del 6 maggio 2016, ha autorizzato il gestore d’Ambito, Cordar Biella Servizi S.p.A., alla ricerca di acque sotterranee per uso potabile tramite il pozzo di cui sopra, comunicando che non vi sono motivi ostativi al rilascio della concessione di derivazione d’acqua dalla nuova captazione sospendendo, tuttavia, il procedimento amministrativo per il rilascio della stessa in attesa del provvedimento di perimetrazione dell’area di salvaguardia della captazione, trattandosi di acque che verranno erogate a terzi mediante un impianto di pubblico acquedotto.

Tra novembre 2016 e settembre 2017, al termine delle operazioni di completamento e di spurgo del nuovo pozzo ed a seguito delle prove di portata sono stati eseguiti dall’Azienda Sanitaria Locale di Biella quattro prelievi stagionali sulle acque grezze estratte dal nuovo pozzo. Le analisi sui campioni d’acqua hanno riguardato sia i parametri batteriologici sia i parametri fisici e non hanno rilevato criticità ostative nell’ambito della procedura di ottenimento del Certificato di potabilità, che è stato rilasciato in data 27 ottobre 2017.

L’Ente di Governo dell’Ambito n. 2 “*Biellese, Vercellese, Casalese*”, d’intesa con il Comune di Lessona (BI) e con la Società Cordar Biella Servizi S.p.A., con nota in data 31 ottobre 2018, ha pertanto trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell’area di salvaguardia del nuovo pozzo denominato *Drago*, ubicato nella particella catastale n. 168 del foglio di mappa n. 18, censito al C.T. del medesimo Comune di Lessona e a servizio dell’acquedotto dello stesso.

Il nuovo pozzo è ubicato in una zona prativa in prossimità della strada del Consorzio della Valle che, dalla Strada della Contessa (Strada vicinale Quinto Avogadro) raggiunge la località

Prevostura, sarà allacciato all'acquedotto comunale e sostituirà l'apporto attualmente garantito da un pozzo situato in un'area privata in Via IV Novembre, nell'impossibilità di procedere al rinnovo della concessione.

Il nuovo pozzo *Drago* è profondo 64,00 metri dal piano-campagna, presenta cinque tratti filtranti posti tra 32 e 62 metri – per una lunghezza complessiva di 18 metri – ed è conforme ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtra esclusivamente al di sotto della base dell'acquifero superficiale – approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012.

La proposta di definizione – individuata con il metodo cronologico previsto dal regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii. e calcolata attraverso l'applicazione dei due codici di calcolo *Wysseling* e *Whaem2000* con successiva interpolazione cautelativa delle aree ricavate – è stata determinata considerando, per la simulazione modellistica, la portata massima emungibile dal pozzo, ovvero il volume d'acqua prelevato derivante da un pompaggio continuo per 24 ore – pari a 7,8 l/s – e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un basso grado di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato. Per quanto riguarda la direzione di deflusso è stata ricostruita una piezometria profonda mediante interpolazione con dati pubblicati in aree limitrofe; è stato comunque utilizzato un valore cautelativo sulla direzione di deflusso, mediante l'introduzione di un'ampia variazione angolare – tra -55° e -82°, corrispondenti a 145° Nord e 172° Nord – e l'inviluppo delle due direzioni.

L'area di salvaguardia che ne è risultata ha, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri a partire dalla captazione;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni, rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di rispetto ristrette applicando una variazione angolare tra -55° e -82°, corrispondenti a 145° Nord e 172° Nord;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni, rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di rispetto allargate applicando una variazione angolare tra -55° e -82°, corrispondenti a 145° Nord e 172° Nord.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*Tav. 7 – Aree di salvaguardia – Scala 1:2.000*", agli atti con la documentazione trasmessa.

Nell'area di salvaguardia proposta non sono presenti fabbricati e la destinazione d'uso dei terreni è prevalentemente a bosco e, subordinatamente, a prato dove, allo stato attuale, non risulta che siano praticati trattamenti con fitosanitari o di concimazione. La viabilità è esclusivamente di tipo comunale (vicinale) e, in particolare, il tratto a Nord del pozzo (strada vicinale Avogadro di Quinto) è asfaltato, mentre il tratto a Ovest (strada del Consorzio della Valle) è in ghiaia ed è dotata di sbarra al punto di intersezione con la strada Avogadro di Quinto che limita il transito ai proprietari dei terreni adiacenti ed ai soli pedoni. La presenza di tali centri di pericolo all'interno dell'area di salvaguardia individuata è compatibile con quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R del 2006, purché vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento – non cambino le destinazioni d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa.

L'Azienda Sanitaria Locale di Biella – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, sulla base dei dati storici analitici inerenti ai campionamenti eseguiti, con

nota in data 25 settembre 2018, ha espresso parere favorevole alla proposta di definizione presentata, a condizione che venga installato idoneo sistema di potabilizzazione.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est – esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 24 ottobre 2018, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006, la proposta di definizione presentata, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente che, all'interno delle zone di rispetto ristretta ed allargata proposte, non ne ha censiti di significativi. Nella medesima nota, la stessa Agenzia, ha tuttavia segnalato la necessità di provvedere alla realizzazione di quanto previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15R/2006 per l'adeguamento della zona di tutela assoluta del pozzo.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006 la documentazione presentata comprende anche la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che sarà utilizzata per la gestione delle pratiche agronomiche di concimazione e diserbo nonché di lotta fitosanitaria nelle aree destinate a uso agricolo ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia individuata; tale Proposta contiene le conclusioni sullo studio pedologico dell'areale interessato e indica come i suoli ricadenti nella zona di rispetto, ristretta ed allargata, siano ascrivibili alla Classe 3 poiché caratterizzati da una vulnerabilità intrinseca dell'acquifero bassa e da una capacità protettiva dei suoli determinata in bassa o moderatamente bassa. Per i terreni appartenenti a tale classe è prevedibile una moderata suscettibilità di contaminazione della risorsa idrica e, conseguentemente, gli interventi agronomici sulle aree verdi presenti avranno moderate limitazioni.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 47, in data 22 novembre 2018.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*".

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere;

- si effettuino interventi di pulizia periodica dell'opera di captazione e di manutenzione dell'edificio di presa; si raccomanda, inoltre, l'installazione di un idoneo sistema di potabilizzazione;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia individuata procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui alla Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegata all'istanza di definizione dell'area di salvaguardia stessa, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno della medesima area.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006 e comprendente la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori delle particelle a destinazione agricola ed essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Biella da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Provincia di Biella del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, in applicazione del principio di precauzionalità, resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari;

ritenuto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

Vista la nota, in data 26 gennaio 2016, con la quale la Società Cordar Biella Servizi S.p.A. ha presentato alla Provincia di Biella – ai sensi dell'articolo 17 del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii. – domanda per l'autorizzazione alla ricerca e contestuale concessione di derivazione di acque sotterranee ad uso potabile mediante la trivellazione di un pozzo in falda profonda, ubicato nel Comune di Lessona – dati catastali di ubicazione dell'opera: Foglio di mappa n. 18, particella catastale: n. 168 – in misura di 5 l/s massimi e 4,75 l/s medi, per complessivi 150.000 metri cubi annui;

vista la determinazione dirigenziale n. 506 del 6 maggio 2016 con la quale la Provincia di Biella ha autorizzato la Società Cordar Biella Servizi S.p.A. alla ricerca di acque sotterranee per uso potabile tramite il pozzo di cui sopra, comunicando che non vi sono motivi ostativi al rilascio della concessione di derivazione d'acqua dalla nuova captazione sospendendo, tuttavia, il procedimento amministrativo per il rilascio della stessa in attesa del provvedimento di perimetrazione dell'area di salvaguardia della captazione, trattandosi di acque che verranno erogate a terzi mediante un impianto di pubblico acquedotto;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale di Biella – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, in data 25 settembre 2018 – prot. n. 21839;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, in data 24 ottobre 2018;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 “*Biellese, Vercellese, Casalese*”, in data 31 ottobre 2018 – prot. n. 1975, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, “*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*” e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, “*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*” e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante “*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante “*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante “*Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 “*Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007*”;

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 “*Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7*”;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente
DETERMINA

- a) L'area di salvaguardia del nuovo pozzo denominato "Drago", ubicato nel Comune di Lessona (BI), a servizio dell'acquedotto del medesimo comune e gestito dalla Società Cordar Biella Servizi S.p.A. (identificativo pozzo CBI299), è definita come risulta nell'elaborato "Tav. 7 – Aree di salvaguardia – Scala 1:2.000", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b) La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone – pari a 7,8 l/s – portata massima emungibile dal pozzo derivante da un pompaggio continuo per 24 ore.
- c) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alla zona di rispetto, ristretta ed allargata.

Per quanto concerne le attività agricole interessanti l'area di salvaguardia, tenendo conto che le particelle catastali ricadono in Classe 3, nella zona di rispetto ristretta è vietata la stabulazione del bestiame, il pascolo degli animali, lo stoccaggio e l'accumulo di effluenti zootecnici, di fertilizzanti e di fitofarmaci.

La gestione dei fertilizzanti nelle zone di rispetto, sia ristretta che allargata, dovrà essere condotta mediante l'accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, con un apporto di azoto ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro.

Anche la fertilizzazione effettuata con prodotti contenenti fosfato e potassio dovrà apportare al suolo un contenuto di macroelementi nutritivi non superiore alla stima dei prevedibili asporti delle colture. L'apporto di fosforo e potassio sarà sospeso quando la dotazione nel terreno dei due macroelementi supererà i limiti indicati dall'Allegato C del regolamento regionale 15/R/2006; i fertilizzanti fosfatici, inoltre, dovranno contenere un basso contenuto in Cadmio (<90 mg Cd /kg di anidride fosforica).

La dimostrazione del bilanciamento dell'apporto dei nutrienti nei terreni ricadenti nell'area di salvaguardia sarà dimostrata tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), previsto dal regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R e ss.mm.ii. o a mezzo di un analogo strumento.

In relazione ai trattamenti di difesa fitosanitaria e di diserbo delle colture sono ammessi quelli previsti e approvati dalla Regione in applicazione della Misura 10.1.1 del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 e dei criteri della DDR 12-7700 del 26 maggio 2014 e dei suoi allegati.

Nell'areale interessato è sempre vietata l'utilizzazione di geodisinfettanti ai sensi del decreto legislativo 174/2000 che attua la Direttiva 98/8/CE.

E' vietato l'impiego di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione nelle aree dedicate a verde privato ed in aree a particolare destinazione funzionale quali le zone di rispetto degli elettrodotti e dei gasdotti. E' inoltre vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione e con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio

2001, n. 227 *“Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”*.

- d) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Lessona (BI) – Cordar Biella Servizi S.p.A. – come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall’articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d’acqua dalla superficie e, se possibile, recintata al fine di garantire l’integrità delle relative opere; l’accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall’ente gestore ed alle autorità di controllo;
 - effettuare interventi di pulizia periodica dell’opera di captazione e di manutenzione dell’edificio di presa; si raccomanda, inoltre, l’installazione di un idoneo sistema di potabilizzazione.
- e) A norma dell’articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che al proponente:
- alla Provincia di Biella per l’inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Lessona – Cordar Biella Servizi S.p.A. – per la tutela del punto di presa; nella domanda di autorizzazione alla ricerca e contestuale concessione di derivazione di acque sotterranee ad uso potabile tramite il pozzo in esame i quantitativi d’acqua richiesti riguardavano una portata massima di 5 l/s e una portata media di 4,75 l/s per complessivi 150.000 metri cubi annui; tuttavia, in relazione alla rivisitazione del progetto esecutivo delle opere accessorie ed alla potenzialità della pompa installata, nel disciplinare di concessione si dovrà riportare la portata massima di 7,8 l/s, valore individuato nel corso delle prove di portata ed al quale è necessario riferirsi per il corretto funzionamento della pompa installata ed utilizzato per il calcolo delle isocrone;
 - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
 - all’Azienda sanitaria locale;
 - al Dipartimento dell’ARPA.
- f) A norma dell’articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Biella per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Lessona affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell’area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall’area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell’area di salvaguardia;
 - verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all’interno dell’area di salvaguardia individuata procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all’esterno della medesima area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall’articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture;
 - verificare le eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all’interno dell’area di salvaguardia così come ridefinita al fine di adottare, nel

caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Mancin

I Funzionari Estensori
Massimiliano Petricig

Fabio Robotti